



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Ministero della Salute

0001941-P-26/01/2017

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

UVAC

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza
aviaria presso

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

MiPAAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

PIF

LORO SEDI

**Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. Dispositivo dirigenziale recante ulteriori
misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria.**



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTE le note della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. DGSAF n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 con le quali è stato raccomandato alle regioni e province autonome il rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente nonché l'esecuzione di controlli straordinari sull'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

CONSIDERATA la grave situazione epidemiologica europea legata alla circolazione di virus influenzale H5N8 ad alta patogenicità in numerosi Stati membri per un totale di circa 800 casi dei quali 411 focolai nel pollame domestico industriale e 357 casi nell'avifauna selvatica;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima positività per virus influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella laguna di Grado e confermato da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Veneto a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in due allevamenti di tacchini da carne siti nei Comuni di Mira (VE) e Piove di Sacco (PD), confermati rispettivamente il 21 e 23 gennaio 2017;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo e di biosicurezza per contenere l'ulteriore diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata uno degli strumenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus;

CONSIDERATO necessario ricorrere a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010 relativamente all'istituzione di ulteriori zone di restrizione attorno alle zone di protezione e sorveglianza già definite attorno ai focolai confermati;

CONSIDERATO che le misure come sopra descritte, a carattere contingibile e urgente, potranno essere modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

PRESO ATTO delle determinazioni definite nel corso della riunione tenutasi in data 25 gennaio 2017;

DISPONE

Articolo 1

Controlli sugli allevamenti di tacchini da carne a livello nazionale

1. L'invio al macello di tacchini da carne da allevamenti presenti sul territorio della Regione Veneto è subordinato all'esecuzione, con esito favorevole, di:

- a. ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il primo carico;
- b. prelievo, nelle 72 ore precedenti il primo carico da effettuarsi con le modalità riportate nell'allegato III al presente dispositivo, di tamponi tracheali, per la ricerca dell'antigene virale e prelievi di sangue distribuiti nei vari capannoni; sui campioni di sangue deve essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti dei virus sottotipo H5 e H7.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1. per la Regione Veneto, l'invio al macello di tacchini da carne da allevamenti presenti sul territorio delle Regioni a maggior rischio (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte Friuli Venezia Giulia) è subordinato all'esecuzione, con esito favorevole, di ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il primo carico.

3. Il trasporto degli animali deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste all'allegato II al presente dispositivo.

4. Le regioni organizzano le attività di controllo di cui al presente articolo tempestivamente.

Articolo 2

Istituzione di un'ulteriore zona di restrizione

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010, è istituita un'ulteriore zona di restrizione che ricomprende il territorio dei comuni di cui all'allegato I al presente dispositivo.

2. Il servizio veterinario della ASL territorialmente competente, garantisce l'applicazione nelle aziende a carattere commerciale delle misure di seguito elencate:

- a. il censimento del pollame negli allevamenti a carattere commerciale;
- b. la compilazione di un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame già malati o morti nell'azienda;

- c. il trasferimento e mantenimento di tutto il pollame e tutti gli altri volatili tenuti in cattività all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il benessere degli animali sia compromesso, essi siano confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- d. il divieto di accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territorio dei comuni di cui all'allegato I (area di ulteriore restrizione);
- e. l'invio di animali agli impianti di macellazione previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico. Gli automezzi devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
- f. gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III, di tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico;
- g. per quanto riguarda i tacchini da carne, oltre al primo prelievo effettuato nelle 48 ore precedenti il primo carico, il controllo deve essere ripetuto ogni 96 ore fino a completamento del carico;
- h. non possono uscire dall'azienda, senza preventiva comunicazione al Servizio Veterinario della ASL e nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza, per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame ("mangime"), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività ("concime"), liquami, strame usato o qualsiasi materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;
- i. il divieto di uscita dall'azienda di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio o a un impianto di sgusciatura, di uova da cova se non destinate direttamente all'incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso;
- l. sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'Autorità competente;
- m. per i carichi degli animali destinati agli impianti di macellazione deve essere garantito il rispetto del protocollo di cui all'allegato III.

Articolo 3

Separazione funzionale

1. Tra la regione Veneto e le altre regioni deve essere garantita una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo.

Articolo 4

Misure da applicare nelle aziende a contatto

1. Nelle aziende a contatto come individuate secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera ff) del decreto legislativo n. 9/2010, il servizio veterinario della ASL deve effettuare un sopralluogo. Nel corso dell'ispezione nell'azienda a contatto o in cui si sospetta un focolaio, il veterinario ufficiale deve garantire quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 9/2010, con particolare riferimento a quanto sotto elencato:

- a. censimento del pollame o specie di altri volatili in cattività;
- b. compilazione di un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda;

- c. verifica degli eventuali registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda. Il veterinario ufficiale nella relazione ispettiva deve riportare i dati relativi alla mortalità giornaliera, se del caso, i dati giornalieri di produzione delle uova, il consumo di mangime e di acqua per il periodo che va da una settimana prima della comparsa dei segni clinici dell'Influenza aviaria fino al momento dell'ispezione dell'azienda;
- d. ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresa una valutazione dell'anamnesi clinica ed effettuazione di esami clinici del pollame o degli altri volatili tenuti in cattività, soprattutto di quelli che sembrano malati;
- e. esecuzione dell'indagine epidemiologica ex articolo 6 del D.Lgs. n. 9/2010;
- f. prelievo e invio immediato, del set di campioni, di seguito dettagliato, al laboratorio dell'IZS territorialmente competente o, in caso di sospetto, invio diretto al Centro di Referenza Nazionale (IZSVE – Legnaro - PD).
- g. set di campioni da prelevare:
- almeno cinque volatili malati/morti, se presenti. Devono essere raccolte le carcasse dei volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Le carcasse devono essere consegnate a giorni alterni.
 - almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei per capannone.
- h. nel caso di allevamenti di elevate dimensioni il veterinario ufficiale deve prelevare fino a un massimo di 400 tamponi/allevamento uniformemente distribuiti nei capannoni.
- i. il prelievo dei campioni di cui ai precedenti punti g) e h) deve essere ripetuto a distanza di una settimana dai precedenti e fino a che siano trascorsi 21 gg dalla data di inizio del sospetto o del contatto individuato a rischio.
- l. indipendentemente dai risultati negativi dei test eseguiti sui campioni standard e tenuto conto dei fattori locali, prima della revoca delle misure restrittive deve essere effettuata l'ispezione clinica del pollame in ciascuna unità produttiva.
2. In tali aziende a contatto devono essere altresì applicate le seguenti misure:
- a. il proprietario e/o il detentore degli animali deve segnalare prontamente ai servizi veterinari casi di mortalità anomala e cali di produzione e di consumo di mangime. In tali situazioni i servizi veterinari della ASL devono verificare il numero dei morti all'interno di ogni capannone e conferire all'IZS competente per territorio almeno 15 soggetti distribuiti nei diversi capannoni coinvolti;
- b. tutto il pollame e tutti gli altri volatili tenuti in cattività sono trasferiti e mantenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- c. non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;
- d. non possono entrare, ad eccezione del mangime, e uscire dall'azienda senza autorizzazione della ASL competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame, carni di pollame comprese le frattaglie ("carne di pollame"), mangimi per pollame ("mangime"), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività ("concime"), liquami, strame usato o qualsiasi materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;
- e. è vietata l'uscita dall'azienda di uova da consumo.

Articolo 5

Misure di biosicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate rigorose misure di biosicurezza,

adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dall'ordinanza sopra citata e vietare le pratiche di allevamento, nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza

Articolo 6

Durata delle misure e disposizioni transitorie


1. Il presente Dispositivo resta in vigore per 30 giorni a far data dalla sua emanazione.
2. Il presente Dispositivo potrà essere modificato qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio Borrello

Allegato I



Elenco comuni

Codice ISTAT	Nome comune	Zona	Sigla provincia	Azienda ULSS
027002	Campagna Lupia		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027003	Campolongo Maggiore		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027004	Camponogara		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027006	Cavarzere		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027008	Chioggia		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027010	Cona		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027012	Dolo		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027014	Fiesso d'Artico		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027017	Fossò		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027020	Marcon		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027021	Martellago		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027023	Mira		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027024	Mirano		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027026	Noale		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027028	Pianiga		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027031	Quarto d'Altino		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027032	Salzano		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027035	Santa Maria di Sala		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027037	Scorzè		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027038	Spinea		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027039	Strà		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima

027042	Venezia		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027043	Vigonovo		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
027044	Cavallino-Treporti		VE	Azienda ULSS n. 3 Serenissima
028002	Agna		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028003	Albignasego	a est della A13 e a sud di Corso Stati Uniti	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028004	Anguillara Veneta		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028006	Arre		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028007	Arzergrande		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028008	Bagnoli di Sopra		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028012	Boara Pisani	a est della A13	PD	Azienda ULSS n. 5 Polesana
028013	Borgoricco	a est della SR308	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028014	Bovolenta		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028015	Brugine		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028016	Cadoneghe	a est della SR308	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028017	Campodarsego	a est della SR308	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028019	Camposampiero	a est della SR308	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028021	Candiana		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028026	Cartura		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028028	Casalserugo		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028033	Codevigo		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028034	Conselve		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028035	Correzzola		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028044	Legnaro		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028046	Loreggia	a est della SR308	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028048	Maserà di Padova	a est della A13	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028050	Massanzago		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028055	Monselice	a est della A13	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028058	Noventa Padovana		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028060	Padova	a est della SR308, a est e a sud di Corso Stati Uniti	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028061	Pernumia	a est della A13	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028064	Piombino Dese		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028065	Piove di Sacco		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028066	Polverara		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028068	Pontelongo		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028069	Ponte San Nicolò	a est di Corso Stati Uniti	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028070	Pozzonovo	a est della A13	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028079	San Pietro Viminario		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028082	Sant'Angelo di Piove di Sacco		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028085	Saonara		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028087	Solesino	a est della A13	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028088	Stanghella	a est della A13	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028090	Terrassa Padovana		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028093	Trebaseleghe		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028094	Tribano		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028097	Vescovana	a est della A13	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028100	Vigonza		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea

028104	Villanova di Camposampiero		PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
028106	Due Carrare	a est della A13	PD	Azienda ULSS n. 6 Euganea
029001	Adria		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029002	Ariano nel Polesine		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029003	Arquà Polesine		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029007	Bosaro		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029009	Canaro		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029015	Ceregnano		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029017	Corbola		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029018	Costa di Rovigo	a est della A13	RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029019	Crespino		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029022	Fiesso Umbertiano	a est della A13	RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029023	Frassinelle Polesine	a est della A13	RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029026	Gavello		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029028	Guarda Veneta		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029030	Loreo		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029033	Occhiobello	a est della A13	RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029034	Papozze		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029035	Pettorazza Grimani		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029037	Polesella		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029038	Pontecchio Polesine		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029039	Porto Tolle		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029040	Rosolina		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029041	Rovigo	a est della A13	RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029044	San Martino di Venezze		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029046	Taglio di Po		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029048	Villadose		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029049	Villamarzana	a est della A13	RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029051	Villanova Marchesana		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana
029052	Porto Viro		RO	Azienda ULSS n. 5 Polesana

Allegato II

Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
2. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
3. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
3. Le Ditte, interessate dalla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

Allegato III

Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

a) Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i) almeno cinque volatili malati/morti, se presenti;
- ii) perlomeno 5 tamponi tracheali/orofaringei per capannone, con un minimo di 20 campioni per allevamento (nel caso fossero presenti meno di 4 capannoni).

Devono essere raccolte le carcasse dei volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.

b) Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici. I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera b) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove, il numero di volatili in essa presente, sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti.

Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.